

N. 5490/15 R.G. Trib.
N. 13581 /15 R.G.N.R.

Sent. n.6168/15

Irrevocabile il
Redatta scheda il



Deposito 21-12-15
Rape'

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE

Sez. I[^] penale

in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Agnese Di Girolamo ha pronunciato, la seguente

SENTENZA

nei confronti di

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

-detenuta per questa causa, presente-

AMG

IMPUTATA

a) del delitto di cui all'art. 628 primo e secondo comma, c.p. perché, dopo aver prelevato dagli appositi espositori del reparto di abbigliamento situato all'interno dell'esercizio commerciale [REDACTED] due giacche da donna, un paio di scarpe, uno zaino, un paio di jeans ed altri indumenti per un valore complessivo pari ad Euro 238,88, e dopo aver staccato le relative etichette dalla merce, oltrepassate le casse del negozio senza corrispondere il prezzo dei prodotti prelevati, immediatamente dopo la sottrazione della merce, per assicurare a sé il possesso delle cose sottratte e, comunque, l'impunità, adoperava violenza nei confronti di [REDACTED] addetto alla accoglienza ed all'assistenza dei clienti nel negozio e di [REDACTED] dipendente, spintonandoli, scalciandoli e colpendo la [REDACTED] con una gomitata al fianco;

fatto commesso in Firenze in data 22.09.15

persone offese:

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]

b) della contravvenzione di cui all'art. 4, secondo e terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n.110, come modificato dall'art. 5, primo comma, lett. b), n. 3, del D. lgs. 26 ottobre 2010 , n.204, per avere portato fuori della propria abitazione senza giustificato motivo un coltello a lama fissa, con manico di colore nero, avente lunghezza complessiva pari a cm. 23, di cui cm. 12 di lama, strumento chiaramente utilizzabile per le circostanze di tempo e di luogo per l'offesa della persona;
fatto commesso in Firenze il 22.09.2015.

Le parti hanno concluso come segue:

il P.M.: capo A) condanna ad anni due di reclusione ed euro 400,00 di multa; capo B) 400,00 di ammenda;

la Difesa dell'imputato: derubricazione del capo A) in tentato furto aggravato in denegata ipotesi fattispecie tentata di rapina impropria, minimo della pena, attenuante della speciale tenuità del danno.

MOTIVAZIONE CONTESTUALE

A seguito di udienza di convalida di arresto in flagranza, [REDACTED] veniva tratta a giudizio direttissimo per rispondere del delitto di cui all'art. 628 c.p. per aver prelevato dagli espositori del reparto di abbigliamento dell'esercizio commerciale [REDACTED] degli articoli meglio descritti nel capo A) dell'imputazione e della contravvenzione di cui all'art. 4, secondo e terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificato dall'art. 5 primo comma, lett. b), n. 3, del D. lgs. 26 ottobre 2010 , n. 204, per avere portato fuori della propria abitazione senza giustificato motivo un coltello a lama fissa, con manico di colore nero, avente lunghezza complessiva pari a cm. 23, di cui cm. 12 di lama. L'arresto veniva convalidato e veniva applicata la misura cautelare della custodia cautelare in carcere.

A seguito di un rinvio per concessione di termini a difesa la imputata personalmente, assistita dal proprio difensore, ha avanzato una richiesta di definizione del procedimento nelle forme del rito abbreviato per entrambi i capi d'imputazione. Il giudice ha provveduto in conformità e, disposto il cambiamento del rito ed acquisito il fascicolo del pubblico ministero, all'esito della discussione delle parti, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo. Dopodiché il difensore dell'imputata ha chiesto che venisse revocata la misura cautelare della custodia in carcere e applicata la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla PG. Il Pm si opponeva. Il giudice rigettava l'istanza in quanto, sebbene la pena inflitta all'imputata fosse inferiore a tre anni di reclusione, le esigenze cautelari sottese alla custodia cautelare in carcere in atto erano tutt'ora

AMK

attuali e non potevano essere soddisfatti se non con la misura custodiale, e, attesa l'insussistenza di un domicilio idoneo alla applicazione della diversa misura custodiale degli arresti domiciliari, manteneva la custodia cautelare in carcere in quanto unica misura idonea a soddisfare le esigenze special preventive era quella

Dagli atti del processo emerge che il 22.09.2015 una volante della Polizia di Stato si portava verso le 15.30 in via [REDACTED] presso l'esercizio commerciale [REDACTED] per una segnalazione di taccheggio. Giunti sul posto gli operatori prendevano contatti con [REDACTED] in qualità di direttore dell'esercizio commerciale. Quest'ultimo indicava una donna come autrice del furto di diversi capi di abbigliamento per un valore commerciale pari a € 238,88 come da scontrino. Gli operatori fermavano la donna la quale, in stato di agitazione, si opponeva ai militari operanti cercando di lasciare il posto. Durante tali fasi la donna dava, con la propria testa, un colpo al muro e si colpiva il ventre con un pugno dicendo di essere in stato di gravidanza.

Per questi motivi, veniva effettuata la richiesta di un'autoambulanza. Il personale del 118 acquisiva i parametri della donna trasportandola successivamente all'ospedale di S.M. Nuova per ulteriori accertamenti, seguita dalla volante. La donna veniva dimessa successivamente. La relazione di dimissione riportava che la paziente ammetteva l'assunzione di sostanze alcoliche e di eroina, riferendo di essere in stato di gravidanza.

Successivamente veniva escusso a sommarie informazioni [REDACTED] in qualità di detto accoglienza ed assistenza clienti, presso l'esercizio commerciale [REDACTED] il quale riferiva che alle ore 14:50, mente svolgeva il turno di servizio, notava una donna alta circa 1,65 m., capelli castano/biondi, indossante un vestito bianco con fantasie nere la quale si aggirava nel reparto donna con fare sospetto. La stessa prendeva diversi capi di abbigliamento dagli espositori, staccando le etichette, e li riponeva sul braccio e sulle spalle. Il [REDACTED] non perdeva mai di vista la donna la quale poco dopo si dirigeva verso l'uscita senza effettuare il pagamento della merce che aveva al seguito. Appena uscita dall'esercizio commerciale, il [REDACTED] raggiungeva la donna e dopo essersi qualificato, invitava gentilmente la stessa di rientrare nel punto vendita per effettuare il pagamento. Entrambi raggiungevano le casse, dove la donna poneva parte dei capi di abbigliamento sul banco accanto alle casse e poi si voltava per cercare di recarsi nuovamente verso l'uscita avendo ancora con sé, addosso, alcuni indumenti precedentemente sottratti. Prontamente il [REDACTED] cercava di fermarla, in suo aiuto giungeva una commessa, entrambi inutilmente cercavano di contenerla in quanto la stessa spintonava e scagliava calci e pugni. [REDACTED] e la commessa arretravano per non essere colpiti dai colpi, e la donna si approfittava per dirigersi verso l'uscita da dove veniva seguita dal direttore del punto vendita, presente sul posto. Quest'ultimo dopo pochi metri al di fuori del punto vendita, notava la presenza delle pattuglie, richiamava la loro attenzione facendo fermare la donna.

DMG

Successivamente veniva escussa a sommarie informazioni che la dipendente del punto vendita, [REDACTED] in qualità di capo reparto presso l'esercizio commerciale [REDACTED] la quale riferiva che alle ore 15:10 circa mentre svolgeva il turno di servizio vedeva che l'addetto all'accoglienza e all'assistenza clienti, si trovava con una donna presso le casse, quest'ultima riponeva accanto alle casse, diversi capi di abbigliamento ed era in forte stato di agitazione. Successivamente veniva a conoscenza che la stessa aveva preso diversi capi di abbigliamento, cercando di allontanarsi, senza effettuare il pagamento della merce. [REDACTED] cercava di far calmare la donna ponendosi innanzi a lei cercando di non farla uscire. La donna sempre in stato di agitazione, con il suo gomito spingeva il fianco della [REDACTED] per farla spostare. La [REDACTED] prontamente si teneva a distanza per non ricevere ulteriori colpi di aggressione da parte sua, visto che precedentemente la stessa inveiva contro il personale del punto vendita.

Dopo la dimissione dall'ospedale la donna veniva accompagnata presso il locale [REDACTED] Regionale di Polizia Scientifica per essere sottoposta ai rilievi foto-segnalatici con relative comparazioni a livello nazionale. Al termine degli accertamenti sui riscontri [REDACTED] si poteva addivenire alle esatte generalità, [REDACTED] in Italia senza fissa dimora identificata a mezzo di fotosegnalamento [REDACTED] La straniera risultava essere clandestina sul territorio nazionale ed in passato risultava già essere stata fotosegnalata diverse volte ed avere numerosi precedenti per reato di furto, rapina e numerosi [REDACTED] Successivamente, la donna veniva accompagnata presso gli uffici della Questura di Firenze dove veniva effettuata la perquisizione personale, con esito positivo in quanto veniva rinvenuto sulla persona un coltello con manico nero dalla lunghezza di cm 23, di cui 12 cm di lama.

In sede di interrogatorio, nella fase della convalida, [REDACTED] ha riferito di vivere per strada da un anno e mezzo e di essere coniugata. E' senza lavoro ed in passato ha lavorato per un'azienda agricola. Non nega di aver preso gli articoli dal negozio senza pagarli ma ripete di non essere una persona aggressiva e di non aver aggredito nessuno. Non voleva far del male a nessuno. Viene seguita dal Sert in quanto segue una terapia con il metadone. Quando sono successi i fatti per cui si procede afferma di essere stata sotto l'effetto dell'alcol. Ha dovuto prendere i capi di abbigliamento perché aveva freddo e non aveva denaro per poterli pagare.

Le risultanze processuali confermano appieno l'ipotesi accusatoria tenuto conto di quanto riferito dagli agenti della Polizia di Stato intervenuti, dagli dipendenti dell'esercizio commerciale e soprattutto dalla stessa imputata la quale ha pienamente ammesso i fatti.

Il delitto contestato al capo a) dell'imputazione risulta, dunque, pienamente perfezionato sussistendo indiscutibilmente nel caso concreto la fattispecie della rapina impropria di cui all'art. 628 comma 2 c.p. avendo, la [REDACTED] usato violenza nei confronti del [REDACTED] al

DMY

fine di procurarsi l'impunità dopo aver sottratto dall'esercizio commerciale [REDACTED] alcuni capi di abbigliamento.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'imputato, non si è perfezionato nel caso in esame il meno grave reato di tentativo di furto aggravato in quanto tra la condotta della [REDACTED] consistita nella sottrazione di alcuni capi di abbigliamento (avvenuta sotto lo sguardo vigile del [REDACTED] e la violenza dalla stessa posta in essere per scappare, avendo ancora con sé, addosso, alcuni indumenti precedentemente sottratti, e procurarsi l'impunità, dopo essere stata fermata e costretta a restituire la merce, sussiste quella continuità logica e temporale che connota l'intera condotta di cui all'art. 628 c.p. Neppure può dirsi integrato il tentativo di rapina impropria in quanto, ai fini del predetto reato, come insegna la Suprema Corte, non è necessario che si consumi alcuna condotta sottrattiva ma che siano unicamente posti in essere atti univocamente idonei alla sottrazione: nel caso in esame, invece, i beni sono stati materialmente sottratti dalla [REDACTED] la quale non è poi riuscita ad impossessarsene, non essendo i beni usciti dalla sfera di vigilanza dell'esercizio commerciale in cui erano esposti.

Deve ritenersi pienamente integrato anche il reato di cui al capo b) dell'imputazione avendo, la [REDACTED] portato fuori della propria abitazione senza giustificato motivo un coltello a lama fissa, con manico di colore nero, avente lunghezza complessiva pari a cm. 23, di cui cm. 12 di lama, trattandosi all'evidenza di uno strumento utilizzabile per l'offesa della persona, non avendo l'imputata fornito alcuna accettabile giustificazione del porto, addosso a sé, di un siffatto coltello.

Tra le violazioni ben può ritenersi sussistente il vincolo della continuazione in quanto espressione di un medesimo disegno criminoso, essendo il coltello uno strumento verosimilmente utilizzabile per rimuovere le etichette della merce o anche per perpetrare o minacciare violenza.

Possono, infine, riconoscersi alla Hasani le circostanze attenuanti generiche in ragione del valore non ingente dei beni rubati pari a euro 238,88 e le condizioni disagiate dell'imputata.

Venendo al trattamento sanzionatorio, valutati tutti i parametri di cui all'art. 133 c.p., si stima congrua di **anni uno mesi quattro giorni dieci di reclusione ed euro 280,00 di multa** (p.b. per il delitto di cui al capo a) anni tre di reclusione ed euro 516,00 di multa diminuita per le circostanze attenuanti generiche a anni due di reclusione ed euro 344,00 di multa, aumentata per la continuazione per il reato di cui al capo b) ad anni due giorni quindici di reclusione e euro 420,00 di multa, *diminuita per il rito* a anni uno mesi quattro giorni dieci di reclusione ed euro 280,00 di multa).

Di diritto consegue la condanna dell'imputata al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere.

AMG

Non ritiene questo giudicante valutabile il riconoscimento in favore dell'imputata del beneficio della sospensione condizionale della pena in ragione dei numerosissimi precedenti penali.
Deve essere disposta infine la confisca e la distruzione del coltello costituente corpo di reato.

P. Q. M.

visti gli artt. 442, 533 e 535 c.p.p.,

DICHIARA

██████████, responsabile del reato a lei ascritti, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e riunite le violazioni sotto il vincolo della continuazione, con la diminuite per il rito, la

CONDANNA

Alla pena di anni uno mesi quattro e giorni dieci di reclusione ed euro 280,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere.

ORDINA

la confisca e la distruzione di quanto in sequestro.

Fissa in **trenta giorni** il termine per il deposito della motivazione

Firenze, 23.11.2015

Il Giudice

dot.ssa Agnese Di Girolamo

